

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2187 del 05/05/2021
Oggetto	Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata "Cinghianello", in comune di Polinago (MO) - località Cinghianello, per uso "igienico e assimilati" int. a CASEIFICIO SOCIALE SANTA MARIA S.A.C. - PROC. MOPPA0827/20RN03 (ex 624/C)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2252 del 04/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque MAGGIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – artt.. 36 e 27

PROC. MOPPA0827/20RN03 (ex 624/C)

DITTA: CASEIFICIO SOC. SANTA MARIA S.A.C.

Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata “Cinghianello”, in comune di Polinago (MO) - località Cinghianello, per uso “igienico e assimilati” .

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 09/06/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

premesso che:

- con determinazione n. 4128 del 22/08/2017 è stata rilasciata al sig. TOLLARI ARNALDO, rappresentante legale del CASEIFICIO SOC. SANTA MARIA S.A.C., la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante sorgente denominata "Cinghianello" sita in comune di Polinago (MO), loc.tà Cinghianello, con una portata massima di **0,047 l/s** e per un quantitativo annuo non superiore a **1.200,00 mc** per uso igienico e assimilati, con scadenza al 31/12/2020;
- con istanza in data 09/12/2020, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2020/177842 del 09/12/2020, anteriormente alla scadenza della concessione originaria, il sig. TOLLARI ARNALDO, C.F. 00177080363, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione;

accertato che l'utenza di cui si chiede il rinnovo di concessione è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima **0,047 l/s**;
- volume massimo **1.200,00 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Polinago, loc.tà Cinghianello, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 41 mappale 277, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 638.650 Y= 912.710;
- il prelievo ha origine da corpo idrico di montagna censito all'interno del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005, denominato "Villa Minozzo – Toano – Prignano sul Secchia" , cod. C.I. 6161ER-LOC1-CIM, non a rischio, con stato chimico e quantitativo buono;
- la derivazione in oggetto non essendo ubicata all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. N. 1191/2007 (linee guida SIC – ZPS – RN2000);
- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;
- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (Delibera n. 8/2015, aggiornata dalla Delibera n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- l'unità "Demanio Acque" di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare, allegato come parte integrante del presente atto;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia l'opera di presa che la quantità d'acqua derivata;
- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione;
- il medesimo ha effettuato il regolare pagamento dei canoni fino alla data del 31/12/2021;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico e assimilati", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

verificato, inoltre, che il richiedente, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n.2 del 30/04/2015, ha versato:

- **l'importo di € 250,00 del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
- il canone per l'anno 2021, pari a **€ 164,39** ed è tenuto a versare i successivi canoni di concessione per anno solare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, il rinnovo della concessione possa essere rilasciato e che lo stesso, a norma della DGR n. 787/2014, possa essere **assentito fino al 31/12/2025**, in quanto l'originaria concessione scadeva in data 31/12/2020, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede

il dirigente D E T E R M I N A

- a) di rilasciare al sig. TOLLARI ARNALDO, C.F. 00177080363, in qualità di rappresentante legale del CASEIFICIO SOC. SANTA MARIA S.A.C., fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente "Cinghianello" in comune di Polinago (MO), località Cinghianello, da destinarsi ad uso "igienico e assimilati", con una portata massima pari a **l/s 0,047** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 1.200,00** – Proc. **MOPPA0827/20RN03 (ex 624/C)**;
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che il rinnovo della concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014 e dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, **è valido fino al 31/12/2025**, tenuto conto che la precedente concessione, scadeva in data 31/12/2020;
- d) di dare atto che il concessionario ha versato il deposito cauzionale, il canone per l'anno 2021, e i canoni pregressi di concessione relativi al provvedimento n. 4128 del 22/08/2017;
- e) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22.12.2009;
- f) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.G.R. n. 111 del 28/01/2021;
- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

- j) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- k) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani
Originale firmato digitalmente

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica da sorgente assentita alla Ditta **CASEIFICIO SOC. SANTA MARIA S.A.C.**, rappresentato dal sig. TOLLARI ARNALDO, C.F. 00177080363 - **Proc. MOPPA0827/20RN03 - (ex 624/C)**

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,047 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **1.200,0 m³/anno**;

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalla sorgente denominata "Cinghianello" in comune di Polinago (MO), loc. Cinghianello può essere utilizzata esclusivamente per il lavaggio dei pavimenti e di attrezzi della lavorazione del Parmigiano Reggiano, assimilabile ad uso igienico e assimilati.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO.

Il punto di prelievo è ubicato su terreno di proprietà del sig. Fiorentini Giuseppe, a ciò consenziente in forma scritta, ed è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 41, mappale 277 del NTC del comune di Polinago (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 638.650 Y= 912.710
- l'acqua della sorgente viene drenata superficialmente e convogliata, tramite tubazioni, al caseificio.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, è assentito fino al **30/12/2025**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2021, ammonta a € 164,39, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 I canoni di concessione per le annualità pregresse risultano regolarmente versati fino al 2019. **Rimane ancora da pagare l'importo di € 164,89, relativo al canone 2020, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.**

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di oo.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.6 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.7 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è di € 250,00, già interamente versato in occasione del rilascio del precedente rinnovo (come da Determina n. 4128 del 22/08/2017).

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

8.1 Dispositivo di misurazione

Per la concessione semplificata, di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06).

Ai sensi della DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1 del R.R. n. 41/2001.

ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

ART. 10 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.

10.1 Qualità dell'acqua - Considerato che la risorsa idrica potrebbe essere utilizzata anche per uso potabile, fermo restando che il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

10.2 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.3 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

10.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

10.5 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

11.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

11.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.